

COMUNE DI SAN LEO
PROVINCIA DI PESARO URBINO

**REGOLAMENTO PER
ORGANIZZAZIONE SERVIZIO DI
RICOVERO, CUSTODIA E
MANTENIMENTO
DEL CANILE
COMUNITARIO**

COMUNE DI SAN LEO
 PROVINCIA DI PESARO E URBINO

C O P I A

APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER L'ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO DI RICOVERO, CUSTODIA E MANTENIMENTO DEL CANILE COMUNITARIO.

NR. Progr. 53
 Data 27/12/2004
 NR. Protoc.
 Seduta NR. 7

Cod. Materia : REG REGOLAMENTI

Contratto : Si No Cod. Ente : CCD/41053

Adunanza STRAORDINARIA Seduta PUBBLICA di PRIMA convocazione in data 27/12/2004 alle ore 21:00.

Il SINDACO ha convocato il CONSIGLIO COMUNALE nella sala della delegazione comunale di Pietracuta , oggi 27/12/2004 alle Ore 21:00 in adunanza STRAORDINARIA di PRIMA Convocazione previo invio di invito scritto a domicilio, nei modi e termini di all'Art. 125 della Legge Nr. 148 del 1915.

Fatto l'appello nominale risultano:

Cognome e Nome	Pre.	Cognome e Nome	Pre.	Cognome e Nome	Pre.
GIORGINI DARIO	S	VALLONI GIANLUCA	S	CARLETTI GIOVANNI	N
GUERRA MARIO	S	ALESSANDRINI SUSANNA	S	MARINO STEFANO	N
CAPPELLI NATALINO	S	GUERRA MAURO	S	POLIDORI SANDRO	S
GIACOBBI ANNA MARIA	S	SERIPA CIRO GRAZIANO	S		
BONVICINI CARLA	N	BARONI MAURO	N		
TOTALE Presenti 9		TOTALE Assenti 4			

Assenti Giustificati i signori :

BONVICINI CARLA, BARONI MAURO, CARLETTI GIOVANNI, MARINO STEFANO

Assenti Non Giustificati i signori :

Nessun Consigliere risulta assente ingiustificato.

È presente l'ASSESSORE ESTERNO FARINELLI PAOLA.

Partecipa il SEGRETARIO COMUNALE del Comune, Sig.ra DOTT. RICCI SANDRO .

In qualità di SINDACO, il Sig. GIORGINI DARIO assume la presidenza e, constatata la legalità della adunanza, dichiara aperta la seduta designando a scrutatori i Consiglieri, sigg. :

L'ordine del giorno, diramato ai Sigg. Consiglieri ai sensi degli Artt. 125 e 127 della Legge suddetta, porta la trattazione dell' oggetto a retro indicato. Nella segreteria sono depositate le proposte relative, con i documenti necessari, da 24 ore .

OGGETTO:

APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER L'ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO DI RICOVERO, CUSTODIA E MANTENIMENTO DEL CANILE COMUNITARIO.

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE:

“PREMESSO che con deliberazione C.C. n. 12 del 30/03/2001, il Comune di San Leo ha delegato la Comunità Montana Alta Valmarecchia per l'istituzione e per la gestione in forma associata del servizio di custodia dei cani randagi (Canile Comunitario) ai sensi della L. n. 281/2001 e L.R. 10/97;

CHE con atto G.C. n. 13 del 30/03/2001, è stata deliberata apposita delega alla Comunità Montana Alta Valmarecchia per l'assunzione con la Cassa DD.PP. di apposito mutuo, con quota a parte a carico di questo Ente, per il finanziamento della realizzazione del Canile Comunitario;

OSSERVATO che risultano ultimati i lavori di realizzazione di detta struttura, che ha per obiettivo di affrontare le problematiche connesse al deprecabile fenomeno di abbandono degli animali d'affezione, notevolmente aumentato negli ultimi anni anche nel nostro territorio;

VISTO il regolamento per l'organizzazione del servizio di ricovero custodia e mantenimento del Rifugio Canile Comunitario, trasmesso dalla Comunità Montana con nota n. 1945 del 19.04.2004;

RITENUTO opportuno procedere all'approvazione di tale atto, necessario al corretto funzionamento gestionale della struttura di cui trattasi;

VISTA la L. n. 281/2001;

VISTA la L.R. 10/97;

ACQUISITO il parere in ordine alla regolarità tecnica espresso ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs n. 267/2000

PROPONE

- 1) Di approvare, per i motivi evidenziati in narrativa l'allegato Regolamento per l'organizzazione del servizio di ricovero, custodia e mantenimento del Rifugio Canile Comunitario.
- 2) Di comunicare l'adozione del presente atto alla Comunità Montana Alta Valmarecchia Zona "A", di Novafeltria per i provvedimenti di competenza."

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA: FAVOREVOLE;

Il Responsabile del servizio
f.to (Dott.ssa D'Antonio Morena)

Il Sindaco illustra la proposta di deliberazione sopra riportata e dichiara di passare alla discussione.

Il Consigliere Polidori rileva che a suo parere il costo di realizzazione del canile comunitario è eccessivo. I costi di ricovero dei cani aumenteranno rispetto a quanto il Comune attualmente paga.

DELIBERAZIONE NR. 53 DEL 27/12/2004

Il Consigliere Cappelli pone l'accento sulle necessità, per legge, per i Comuni di dotarsi di un canile.

Il Sindaco dichiara di passare alla votazione

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la suestesa proposta di deliberazione corredata dei pareri ai sensi dell'art 49 - comma 1 - del D.Lgs. 267/2000;

Con voti:

- favorevoli n.8
 - astenuti n.1 (Polidori)
- espressi per alzata di mano;

DELIBERA

1) di approvare integralmente la suestesa proposta.

COMUNITA' MONTANA ALTA VALMARECCHIA

AMBITO TERRITORIALE ZONA "A"

SEDE DI NOVAFELTRIA (PU)

REGOLAMENTO

**PER L'ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO DI RICOVERO,
CUSTODIA E MANTENIMENTO DEL RIFUGIO CANILE
COMUNITARIO**

Deliberazione Consiglio Comunitario n. 4. del 05/04/2004

Articolo 1

Principi Generali.

1. Il presente Regolamento stabilisce le modalità di organizzazione e espletamento del servizio in forma associata di ricovero, custodia e mantenimento dei cani vaganti o randagi, in applicazione ai principi generali contenuti nella Legge Regionale 20 gennaio 1997 n. 10 "norme in materia di animali da affezione e prevenzione del randagismo" e al "Regolamento regionale", 13 novembre 2001, n. 2.

Articolo 2

Ambito oggettivo e mezzi finanziari di gestione.

1. L'esercizio delle funzioni in materia di custodia e mantenimento di cani randagi è svolto in forma associata dalla Comunità Montana su delega dei Comuni membri. L'ente montano sosterrà, anticipatamente, le spese di gestione, mantenimento quotidiano dei cani catturati, manutenzione, utenze del Rifugio Comunitario utilizzando le risorse finanziarie trasferite o impegnate dai Comuni; nonché i proventi derivanti da contributi, sponsor privati o pubblici, utenze private. Le risorse finanziarie messe a disposizione necessariamente dai Comuni per la predetta finalità, saranno, a scelta di ciascuna amministrazione comunale: a) accreditate alla Comunità Montana, entro il 31.01 di ogni anno, emettendo apposita reversale di incasso a favore del Tesoriere; b) in subordine, garantite dai Comuni all'ente montano con fideiussione bancaria o assicurativa.

2. Ogni anno, entro il 31/10, è predisposto dalla Comunità Montana il bilancio di esercizio del Rifugio Comunitario, tenuto conto dei costi di gestione dell'anno precedente. Lo strumento finanziario della Comunità Montana e dei Comuni dovrà prevedere pro-quota la spesa annua e pluriennale a loro carico. I mezzi finanziari necessari per l'espletamento del servizio saranno suddivisi tra ente montano e comuni del comprensorio secondo una ripartizione, percentuale, degli oneri, stabilita dalla Conferenza dei Sindaci.

3. Spetta al Consiglio della Comunità Montana individuare la modalità di gestione e la disciplina della tariffa, sentita la Conferenza dei Sindaci. La tariffa sarà applicata dalla Giunta dell'ente montano.

3. La Comunità Montana può stipulare convenzioni con altre pubbliche amministrazioni esterne al comprensorio montano per l'uso della struttura; le entrate derivanti da detto utilizzo possono ridurre l'onere finanziario dei Comuni membri per l'anno di riferimento o per quello successivo. Le tariffe saranno stabilite nella modalità sopra richiamata.

- d) predisporre, gli atti affinché si operino le soppressioni eutanasistiche dei cani per motivi di ordine sanitario o di comprovata pericolosità;
- e) tenere, i rapporti con le associazioni di volontariato nella programmazione dei servizi e nel controllo di gestione, concordando le condizioni di collaborazione secondo apposite convenzioni e ai sensi dell'art. 9 del presente regolamento;
- f) definire, di concerto con i comuni associati, il Servizio Veterinario e le associazioni di volontariato programmi tesi alla prevenzione del randagismo e di incentivo alla adozione e all'affidamento;
- g) segnalare, al Servizio Veterinario, territorialmente competente, i casi di richiesta di affidi plurimi per l'accertamento della sussistenza dei requisiti previsti per la detenzione degli animali da affezione;
- h) tenere, i rapporti con la Provincia per quanto previsto dall'articolo 12 del Regolamento n. 02/2001;
- i) provvedere, qualora la capacità di ricovero del canile sia completa, a stipulare idonee convenzioni con privati per la custodia ed il mantenimento dei cani in eccesso.

Articolo 5

Compiti del gestore della struttura di ricovero.

1. Il gestore deve assicurare di svolgere i compiti sotto elencati con personale in possesso delle cognizioni tecniche e pratiche necessarie allo svolgimento delle prestazioni. Inoltre, deve garantire la assicurazione contro infortuni, malattie connesse allo svolgimento delle attività stesse e per le responsabilità civile verso terzi.

2. Al personale addetto alla struttura di ricovero del presente Regolamento compete:

- a. ricevere le richieste dei rappresentanti comunali per interventi e, verificata la disponibilità dei posti, autorizzare il ricovero, trasmettendo le richieste al personale addetto. Qualora il Servizio fosse gestito in economia direttamente dall'ente, questo compito spetta all'Area Agro-Forestale dell'ente;
- b. di ricoverare e di custodire gli animali secondo le disposizioni del Servizio Veterinario della zona ASUR territoriale n. 1 di Pesaro e la programmazione dell'attività di servizio; gli animali devono essere custoditi con le modalità più idonee atte a salvaguardare il loro

k. Di curare la manutenzione ordinaria delle strutture e di segnalare eventuali necessità di interventi straordinari;

l. Di comunicare all'ente montano e al Servizio Veterinario della USUR n. 1 di Pesaro le operazioni di carico e scarico di animali dalla struttura di ricovero;

Articolo 6

Ricovero degli animali.

1. Sono ricoverati, su espressa richiesta del Sindaco e del Servizio Veterinario, i cani catturati randagi, vaganti o detenuti o allevati in condizioni tali da comprometterne il benessere o tali da non garantire la sicurezza o l'igiene pubblica.

2. Non sono oggetto di ricovero gli animali randagi o non iscritti all'anagrafe canina portati da privati cittadini.

3. Possono essere ricoverati – previa autorizzazione dell'ente montano e sentito il Servizio Veterinario – qualora ve ne sia la disponibilità, anche cani di privati per periodi limitati.

4. I privati che intendono usufruire del servizio devono dichiarare i motivi e la durata del periodo di affidamento, procedendo al pagamento anticipato. Le tariffe giornaliere, aggiornate annualmente in sede di bilancio, sono pagate all'organismo gestore del servizio.

Articolo 7

Cattura degli animali.

5. La cattura degli animali è di competenza del personale della ASUR n. 1 o da personale volontario che avrà avuto formale incarico dal Servizio Veterinario; tale personale è assistito dal personale della struttura di ricovero e opera in stretta collaborazione con il servizio veterinario. La Provincia di Pesaro e Urbino nell'ambito dell'attività di vigilanza e controllo in ambito extraurbano di cui al comma 4 lett. C) dell'art. 19 L.R. 10/1997 interviene con proprio personale in collaborazione con il personale della AUSL, alla cattura dei cani.

Articolo 8

Spese di ricovero animali.

1. I cani catturati dagli addetti di cui al precedente articolo 6 saranno inseriti nella struttura di ricovero, con spese a carico del comune ove è avvenuta la cattura. Qualora i cani catturati risultino

per l'assunzione di precise responsabilità circa il raggiungimento degli obiettivi assegnati e si sottopongono ai controlli sanitari e funzionali del Servizio Veterinario e dell'ente montano.

Articolo 11

Norme finali.

1. Il presente regolamento sarà efficace dopo quindici giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio della Comunità Montana.
2. Per quanto non espressamente disciplinato da questo regolamento, si rinvia alla convenzione sottoscritta con i legali rappresentanti dei Comuni in data 08/05/2001, con validità di cinque anni.

* * * * *

INDICE GENERALE

Articolo 1 – Principi generali

Articolo 2 – Ambito oggettivo e mezzi finanziari di gestione

Articolo 3 – Modalità organizzativa e di gestione

Articolo 4 – Compiti Comunità Montana

Articolo 5 – Compiti gestore

Articolo 6 – ricovero animali

Articolo 7 – Cattura animali

Articolo 8 – Spese di ricovero animali

Articolo 9 – Rinuncia alla proprietà

Articolo 10 – Volontariato

Articolo 11 – Norme finali

COMUNE DI SAN LEO
PROVINCIA DI PESARO E URBINO

Il presente verbale viene approvato e sottoscritto



IL PRESIDENTE
F.to GIORGINI DARIO

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to DOTT. RICCI SANDRO

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune per 15
giorni consecutivi dal al 01 FEB. 2005
18 GEN. 2005

18 GEN. 2005

Lì,



IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to DOTT. RICCI SANDRO

È copia conforme all'originale.

Lì, 18 GEN. 2005

IL SEGRETARIO COMUNALE
DOTT. RICCI SANDRO

ESECUTIVITA'

- La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art 134, comma 4 del D. Lgs. 267/00.
- La presente deliberazione, trascorsi 10 giorni dalla su indicata data di inizio pubblicazione, è divenuta esecutiva il

26 GEN. 2005


Lì,

26 FEB. 2005

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to DOTT. RICCI SANDRO

È copia conforme all'originale.

Lì, 26 FEB. 2005



IL SEGRETARIO COMUNALE
DOTT. RICCI SANDRO

Comune di San Leo
Pubblicato all'Albo Pretorio
dal 02 FEB. 2005 03 MAR. 2005
al
con ~~senza~~ opposizioni
San Leo 04 MAR. 2005

Visto: Il Segretario Comunale
FUNZIONARIO INCARICATO DAL SINDACO
Spaux Sandro

